

ALL. 1




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

02/07/2014 U-nd/3996/2014



/U-AZ/14

*Raccomandata A/R*

Anticipata via fax  
al num. 06-68897350

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di  
Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia  
Civile  
Ufficio III – Reparto II  
Via Arenula 70  
00186 Roma

"ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it"

E p.c.

Al Ministero della Giustizia  
Ufficio Legislativo  
Via Arenula 70  
00186 Roma

Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Padova

Oggetto: Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli  
Ingegneri – DPR 7 agosto 2012 n.137 e Regolamento  
per la designazione dei componenti i Consigli di  
disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri –

via IV Novembre, 114  
00187 Roma, Italy  
tel. +39 06 6976701  
segreteria@cn-ingegneri.it  
segreteria@ingpec.eu  
www.cn-ingegneri.it

impedimento "temporaneo" del Presidente del Consiglio di disciplina per ragioni di salute -- assenza di soluzione espressa -- richiesta urgente di parere -- prot. CNI n. 2941

---

Con la presente si richiede l'autorevole parere del Ministero della Giustizia -- Autorità Vigilante sulla professione di Ingegnere e parte attiva nell'approvazione del DPR 7 agosto 2012 n.137 (*"Regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali"*) e del *Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli ordini degli Ingegneri, a norma dell'art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137*, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30 novembre 2012 -- su di una peculiare questione sollevata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova (v. allegato).

E' successo che il Presidente del nominato e da poco insediato Consiglio di disciplina territoriale si sia ammalato e si trovi tutt'ora in ospedale. L'Ordine ha ricevuto dal coniuge certificazione medica attestante la sua "impossibilità momentanea" a prendere parte alle attività del Consiglio di disciplina.

L'Ordine territoriale -- e il CNI concorda sul punto -- afferma che la disciplina vigente non contempla una soluzione espressa per il caso specifico, dovendosi ritenere, almeno *prima facie*, che l'ipotesi prevista dal comma 8 dell'art.5 del Regolamento di disciplina (*"All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione si provvede attingendo dall'elenco dei supplenti già nominati..."*) sia da riferire a situazioni di impedimento definitivo ed assoluto e quindi *non ad impedimenti di carattere temporaneo* (così anche l'art.8, comma 5, del DPR 137).

Allo stesso tempo, l'attuale normativa per l'esercizio della funzione disciplinare non prevede la figura del Vice presidente o del Presidente supplente, né sembra possibile la nomina "temporanea", *ex novo*, di un supplente, mettendo in moto la procedura prevista dal terzo periodo del comma 8 dell'art.5 Reg. disciplina, dato che altrimenti (come correttamente posto in evidenza sempre dall'Ordine richiedente) si avrebbe la contestuale presenza di due componenti formalmente in carica (uno in più rispetto a quello previsto ex art.2, comma 2, primo periodo, del

Regolamento di disciplina) e la paradossale situazione, al venir meno dell'impedimento del sostituito, di dover "revocare" la nomina di uno dei due, con tutti i conseguenti problemi sul piano giuridico e pratico.

Il problema è ancora più serio nel momento in cui ad essere "impedito temporaneamente" (come accennato, non si tratta di un malessere risolvibile in pochi giorni, ma addirittura di un ricovero) è lo stesso Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, ovvero che la figura che - in base al Regolamento approvato dal CNI, sulla base del parere vincolante del Ministero della Giustizia - svolge anche compiti propulsivi, di indirizzo, di coordinamento e di organizzazione dell'attività del Consiglio di disciplina territoriale e quindi dei vari Collegi di disciplina in cui esso si articola (basti pensare che è il Presidente del Consiglio di disciplina, sulla base di criteri predeterminati, a ripartire le pratiche tra i diversi Collegi di disciplina).

In ogni caso, *l'Ordine territoriale chiede un pronunciamento che ricomprenda anche l'ipotesi di impedimento temporaneo di qualsiasi componente del Consiglio di disciplina* (v. allegato).

Una soluzione potrebbe essere, ad avviso del CNI, quella di richiedere al Presidente del Tribunale - soggetto deputato a nominare i componenti del Consiglio di disciplina territoriale all'interno di un elenco di nominativi predisposto dal Consiglio dell'Ordine territoriale - di indicare, tra i supplenti già nominati, un consigliere che entri a far parte dei componenti effettivi, (ristabilendo la completezza del Consiglio di disciplina), mentre in seguito, applicando gli ordinari criteri (anzianità di iscrizione o anagrafica, in caso di presenza di membri esterni), verrà individuato - all'interno del *plenum* - il soggetto incaricato di fare le veci del Presidente, fino alla sua completa guarigione (una specie di Presidente *supplente*). Al termine dell'impedimento, il consigliere chiamato a far parte degli effettivi rientrerebbe nei ranghi dei componenti supplenti.

Tale soluzione avrebbe il pregio di non alterare la composizione del Consiglio di disciplina (il componente in questione *fa già parte del Consiglio di disciplina territoriale*, tra i membri supplenti) e permetterebbe di rispettare la *ratio* della normativa, che richiede l'integrità e la completezza dell'organismo e l'assenza di soluzioni di continuità nel suo funzionamento.

Quanto sopra, preme specificare, in quanto – come nel caso di specie risulta essere accaduto – l'interessato (anche se, in ipotesi, caduto in malattia) non compia (o non sia in grado di compiere) il gesto delle dimissioni spontanee dalla carica di Presidente/ Consigliere rivestita.

\*\*\*

E' appena il caso di rilevare come la delicatezza della problematica richieda un pronunciamento al massimo livello, quale quello ministeriale, non potendo il Consiglio Nazionale – oltretutto autorità giurisdizionale di secondo livello in materia disciplinare – intervenire e rendere indicazioni vincolanti per quanto concerne l'attività dei Consigli di disciplina territoriali.

Il qualificato avviso del Ministero della Giustizia appare inoltre necessario per garantire uniformità di trattamento della fattispecie a livello nazionale, individuando una soluzione che sia di guida ed ausilio per tutti i Consigli di disciplina territoriali operanti presso gli Ordini degli Ingegneri.

Nel caso di Padova, poi, l'urgenza di una risposta è data anche dalla necessità di esaminare ed affrontare tempestivamente casi personali di professionisti che hanno di recente interessato le cronache nazionali.

In attesa di un cortese, sollecito riscontro, si porgono i sensi della più viva stima.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Arnando Zambrano)



ALLEGATO :

- Richiesta parere Ordine degli Ingegneri di Padova del 12 maggio 2014.